



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 48/5 DEL 2.12.2014**

**Oggetto:** Ente Acque Sardegna (ENAS). Deliberazione della Giunta regionale n. 4/37 del 5 febbraio 2014. Decreto del Presidente della Regione n. 19 del 10 febbraio 2014. Annullamento in autotutela ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40. Procedimento avviato con deliberazione G.R. n. 43/29 del 28 ottobre 2014.

Il Vice Presidente, di concerto con l'Assessore dei Lavori pubblici, ricorda che la Giunta regionale, con deliberazione n. 43/29 del 28 ottobre 2014, ha dato mandato alla Presidenza della Regione affinché provvedesse all'avvio del procedimento di annullamento, in autotutela, della deliberazione della Giunta regionale n. 4/37 del 5 febbraio 2014, avente ad oggetto "L.R. 6 dicembre 2006, n. 19, art. 19, comma 2. Ente Acque Sardegna (ENAS). Modifica statuto. Rettifica Delib.G.R. n. 1/21 del 17 gennaio 2014", e del conseguente decreto presidenziale n. 19 del 10 febbraio 2014, avente ad oggetto "Ente Acque della Sardegna (ENAS). Approvazione statuto", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 12 della L.R. n. 40/1990. Con la medesima deliberazione è stato, altresì, nominato un Commissario straordinario per la gestione dell'Ente Acque della Sardegna (ENAS), per il tempo strettamente necessario all'assolvimento degli adempimenti inerenti la corretta approvazione dello statuto - da effettuarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della L.R. n. 19/2006 - e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi.

Il Vice Presidente riferisce che, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta regionale, la Direzione generale della Presidenza, con nota pec - prot. n. 23518 del 29 ottobre 2014, ha comunicato all'ENAS, nelle persone dell'Amministratore unico e del Presidente del collegio dei revisori dell'ente, l'avvio del procedimento in parola, allegando la citata deliberazione G.R. n. 43/29 e attribuendo ai medesimi il termine di dieci giorni dal ricevimento della nota per presentare memorie scritte e documenti.

Riferisce, altresì, il Vice Presidente che né i destinatari della comunicazione né altri soggetti sono intervenuti nel procedimento, non essendo pervenute, ad oggi, controdeduzioni o richieste di accesso agli atti del procedimento ai sensi dell'art. 10 della L. n. 241/1990 e dell'art. 16 della L.R. n. 40/1990; aggiunge, per completezza, che la deliberazione n. 43/29 del 2014 è stata ritualmente pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione.

Ciò premesso, il Vice Presidente ribadisce la motivazione e le argomentazioni poste a fondamento del procedimento di annullamento in oggetto, quali risultano dalla predetta deliberazione G.R. n. 43/29, evidenziando, in particolare, che:



- il procedimento seguito per l'approvazione dello statuto dell'ENAS risulta viziato dal mancato rispetto dell'articolo 19, comma 2, della L.R. n. 19/2006; lo statuto dell'ENAS è stato, infatti, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 2 bis, della L.R. n. 19/2006, pur trattandosi di fattispecie che non poteva legittimamente essere annoverata tra le modifiche statutarie di mero recepimento di disposizioni normative, in quanto le disposizioni della legge finanziaria 2012 a tal fine richiamate (articolo 3, commi 10 e 11, della L.R. n. 6/2012) non contengono prescrizioni puntuali suscettibili di immediata applicazione, così come appare incongruente il riferimento, rinvenibile nella deliberazione G.R. n. 4/37 del 2014, agli esiti della consultazione referendaria regionale del 2012;
- le considerazioni di cui al punto precedente trovano conferma nell'operato dello stesso Ente Acque della Sardegna (ENAS) e, specificatamente, nella deliberazione n. 1/2014 del 10 gennaio 2014, recante la proposta di modifica dello statuto, adottata dal Commissario straordinario pro tempore dell'ente e inviata alla Regione per la prosecuzione dell'iter di approvazione ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. n. 19/2006 e dell'art. 22 del (previgente) statuto dell'ente; nella stessa si legge, infatti, che ".....appare necessario procedere alla modifica dello statuto dell'ente, stante l'inapplicabilità del procedimento semplificato di cui all'art. 18, comma 21, lett. a) della L.R. n. 12/2011 (approvazione con decreto del Presidente della Regione)";
- il ricorso alla procedura semplificata e la connessa mancata acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, espressamente previsto dall'articolo 19, comma 2, della L.R. n. 19/2006, ha determinato il venir meno di una fase endoprocedimentale di fondamentale importanza, la cui carenza non è configurabile come mera violazione di norme sul procedimento che rende non annullabile il provvedimento ai sensi dell'articolo 21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990, posto che il giudizio della competente Commissione consiliare ben avrebbe potuto incidere, in concreto, sul contenuto dispositivo dello stesso;
- sussiste il rilevante interesse pubblico, concreto ed attuale, alla rimozione degli atti in oggetto, quale previsto dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, interesse che non si esaurisce nel mero ripristino della legalità violata ma risulta fondato, principalmente, sulla necessità di garantire certezza giuridica, stabilità e legittimità a tutti i futuri atti dell'ente di cui lo statuto rappresenta necessario presupposto, prevenendo possibili contenziosi ed eventuali danni; interesse da ritenersi, altresì, prevalente rispetto a quelli dei destinatari e di eventuali controinteressati, atteso che gli effetti degli atti medio tempore adottati dall'ente possono essere, se del caso, suscettibili di interventi volti alla loro conservazione, nelle forme previste dall'ordinamento giuridico.



- sussiste il requisito del termine ragionevole per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, parimenti richiesto dal citato articolo 21-nonies, in considerazione del limitato lasso di tempo trascorso dall'approvazione dello statuto di cui trattasi.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Vice Presidente ritiene necessario procedere all'annullamento, in autotutela, della deliberazione della Giunta regionale n. 4/37 del 5 febbraio 2014, avente ad oggetto "L.R. 6 dicembre 2006, n. 19, art. 19, comma 2. Ente Acque Sardegna (ENAS). Modifica statuto. Rettifica deliberazione G.R. n. 1/21 del 17 gennaio 2014.", e del conseguente decreto presidenziale n. 19 del 10 febbraio 2014, con il quale è stato approvato lo statuto dell'ENAS.

Nel contempo, il Vice Presidente ricorda che l'attuale Commissario straordinario dell'ENAS è stato nominato per il tempo strettamente necessario all'assolvimento degli adempimenti inerenti la corretta approvazione dello statuto, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della L.R. n. 19/2006.

Occorre, quindi, avviare tempestivamente il procedimento di approvazione dello statuto dell'ente e può essere questa, secondo il Vice Presidente, la fase per intervenire anche dal punto di vista contenutistico, posto che l'attuale statuto dell'ENAS non definisce in modo sufficientemente puntuale alcuni aspetti fondamentali nella disciplina di un organo di rilievo qual'è l'amministratore unico dell'ente, cui è rimessa la funzione di indirizzo politico-amministrativo dello stesso.

Lo statuto, infatti, rinvia genericamente ai requisiti di cui all'art. 4 della L.R. n. 20/1995, senza ulteriormente precisare se l'amministratore unico debba essere in possesso dei requisiti previsti per i presidenti (art. 4, comma 1), come pare opportuno, o di quelli richiesti per gli altri componenti dei consigli di amministrazione degli enti (art. 4, comma 2).

Parimenti indeterminati risultano essere la durata in carica, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 della L.R. n. 11/1995, nonché la quantificazione del relativo compenso, posto che il rinvio sul punto alla L.R. n. 20/1995 lascia aperta l'opzione tra il comma 1 e il comma 3 dell'art. 6, ovvero tra l'indennità di carica spettante ai presidenti o ai componenti dei consigli di amministrazione degli enti.

Per questi motivi, stante l'eccessiva discrezionalità che risulta caratterizzare il provvedimento di nomina dell'amministratore unico dell'ente, il Vice Presidente reputa necessaria una modifica del testo, nelle parti recanti la disciplina di tale organo, con particolare riferimento ai requisiti, al compenso e alla durata in carica, ritenendo che, come parametro di riferimento, debba essere assunta la figura del presidente degli enti di cui alla L.R. n. 20/1995 e che la durata in carica possa essere congruamente fissata in un periodo di due anni rinnovabili una sola volta.



Alla luce di quanto sopra rappresentato il Vice Presidente, di concerto con l'Assessore dei Lavori pubblici, propone alla Giunta regionale di annullare, in autotutela, la deliberazione della Giunta regionale n. 4/37 del 5 febbraio 2014, avente ad oggetto "L.R. 6 dicembre 2006, n. 19, art. 19, comma 2. Ente Acque Sardegna (ENAS). Modifica statuto. Rettifica Delib.G.R. n. 1/21 del 17 gennaio 2014.", dando mandato al Presidente della Regione affinché adotti, in autotutela, il decreto di annullamento del decreto presidenziale n. 19 del 10 febbraio 2014, avente ad oggetto "Ente Acque della Sardegna (ENAS). Approvazione statuto".

Il Vice Presidente, di concerto con l'Assessore dei Lavori pubblici, propone, altresì, alla Giunta regionale di conferire mandato al commissario straordinario dell'Ente Acque della Sardegna (ENAS) affinché presenti all'Assessorato regionale dei lavori pubblici una nuova proposta di statuto dell'Ente, entro il termine di 20 giorni dalla data di notifica della presente deliberazione e nel rispetto degli indirizzi nella stessa contenuti, ai fini della prosecuzione del relativo procedimento di approvazione ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. n. 19/2006.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Vice Presidente, di concerto con l'Assessore dei Lavori pubblici, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della Presidenza,

#### **DELIBERA**

- di annullare, in autotutela, la deliberazione della Giunta regionale n. 4/37 del 5 febbraio 2014, avente ad oggetto "L.R. 6 dicembre 2006, n. 19, art. 19, comma 2. Ente Acque Sardegna (ENAS). Modifica statuto. Rettifica Delib.G.R. n. 1/21 del 17 gennaio 2014";
- di conferire mandato al Presidente della Regione affinché adotti, in autotutela, il decreto di annullamento del decreto presidenziale n. 19 del 10 febbraio 2014, avente ad oggetto "Ente Acque della Sardegna (ENAS). Approvazione statuto";
- di conferire mandato al commissario straordinario dell'Ente Acque della Sardegna (ENAS) affinché presenti all'Assessorato regionale dei lavori pubblici una nuova proposta di statuto dell'Ente, entro il termine di 20 giorni dalla data di notifica della presente deliberazione e nel rispetto degli indirizzi nella stessa contenuti, ai fini della prosecuzione del relativo procedimento di approvazione ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. n. 19/2006.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Vicepresidente**

Raffaele Paci